



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE RISORSE UMANE E SANITA'**

Ufficio Selezione ed Assunzione del Personale - Via Università 4, Modena
Tel.: 059/2056503 - -6504-6506; Fax: 059/2056507
e-mail : ufficio.selezioneassunzione@unimore.it

Modena, li 16.02.2015

Prot. n.2776

Ai Sig.ri Direttori di Dipartimento

A tutto il Personale docente e ricercatore

Ai Segretari Amministrativi dei
Dipartimenti

e p.c Alla Direzione Economico
Finanziaria

Alla Direzione Ricerca e Relazioni
Internazionali

Ai Titolari di assegni di collaborazione ad
attività di ricerca
LORO SEDI

OGGETTO: Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di collaborazione ad attività di ricerca (art. 22 L. 240 del 30.12.2010).

Si informano le SS.LL. che il Senato Accademico, nella seduta del 22 dicembre u.s., ha approvato le modifiche a Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di collaborazione ad attività di ricerca *ex lege* 240/2010.

La mancanza di strumenti alternativi all'assegno di ricerca ha fatto nascere in alcuni settori notevoli difficoltà in fase di reclutamento per l'impossibilità di coinvolgere giovani neolaureati alla ricerca stante l'impossibilità di poter disporre in maniera agevole dell'istituto delle borse di ricerca e formazione avanzata nonché delle collaborazioni ad attività di ricerca.

Al fine di semplificare gli adempimenti, considerate la necessità di predisporre strumenti alternativi l'Ufficio Selezione ha formulato, sulla base delle esperienze maturate dopo gli interventi di disciplina da parte del legislatore e degli organi di Ateneo, una proposta di modifica che faccia fronte a due necessità impellenti:

- la prima è quella di **fornire**, come più volte richiesto dai gruppi di ricerca, ai docenti in ateneo **strumenti contrattuali di ingresso nel mondo della ricerca per giovani brillanti neolaureati** in possesso di una spiccata attitudine alla ricerca scientifica, necessari dopo gli interventi da parte del legislatore sulla figura del borsista ad attività di ricerca;
- la seconda è quella di eliminare quel lavoro, al limite della legittimità, di confronto preventivo ed intervento da parte degli uffici sui criteri definiti dalle commissioni e sul punteggio conseguentemente assegnato ai titoli posseduti dai candidati, **che d'ora in avanti non sarà più svolto**, riconducendo tale attività ai canoni del mero controllo successivo di legittimità formale sugli atti formulati e perfezionati da parte della commissione.

Sinteticamente per superare questi problemi, fermo restando che i contratti per assegno di ricerca, per legge potrebbero essere assegnati solo a soggetti già qualificati come studiosi, si istituiscono le figure di assegnista senior e junior che si distinguono fra loro per la natura dei requisiti richiesti per partecipare alle selezioni, per le modalità di valutazione e per la differente retribuzione loro riservata, come meglio definito all'interno del regolamento che qui si allega.

Allegato nr. 1

E' stato, inoltre, introdotto nel corpo del regolamento la possibilità di conferire direttamente assegni di ricerca a soggetti che risultino selezionati direttamente in esito a procedure selettive rispettose dei principi di pubblicità e trasparenza, effettuate: da parte dei Ministeri, Istituzioni o organismi dell'Unione Europea o da organizzazioni internazionali; da altro organismo pubblico o privato senza scopo di lucro, noto nell'ambito della comunità scientifica per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione.

Ad ogni buon conto si rammenta che ogni selezione prevede, per il rispetto della trasparenza, la pre-definizione dei titoli da valutare ed inoltre i criteri di valutazione debbono rispondere sempre al rispetto di requisiti oggettivi che consentano la selezione dei candidati migliori.

Si precisa che le modifiche delle norme regolamentari attribuiscono ampi margini di valutazione alla commissione di selezione, ma in ogni caso tale discrezionalità va esercitata in conformità alle regole generali del procedimento e necessita di un'adeguata logica nella valutazione dei curricula.

In ultimo al fine di colmare alcuni vuoti di regolamentazione sono state introdotte nuove norme circa il **Divieto di cumulo e incompatibilità** estendendo laddove possibile anche al settore privato l'istituto dell'aspettativa e prevedendo il nulla osta del tutor all'esercizio di tutte le attività lavorative esterne, compatibili con lo svolgimento di attività di ricerca, ivi compreso l'esercizio della professione ovvero il commercio e l'industria.

Si richiama l'attenzione sui seguenti punti:

Articolo 7 (Valutazione assegni Senior)

1. Sono considerati **assegni senior** gli assegni retribuiti con le fasce dalla terza alla quinta: tali assegni sono riservati a soggetti in possesso di una particolare qualificazione scientifica e da significative e documentate esperienze nel campo della ricerca (**sono esclusi i meri tirocini e stage formativi**) attraverso la partecipazione alla pubblicazione di risultati o al conseguimento di brevetti.
2. **Le soglie minime di qualificazione scientifica sono stabilite dal bando.**
3. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. I criteri di valutazione delle singole commissioni sono analiticamente determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, nei limiti massimi appresso indicati:
60 punti per i titoli così ripartiti:
 - a. Fino a 10 punti per il dottorato di ricerca coerente con il settore per il quale viene attivato l'assegno;
 - b. fino a 5 punti per il voto di laurea;
 - c. fino a 25 punti per pubblicazioni rispondenti ai criteri di catalogazione definiti dal CIVR, ed attitudine alla ricerca scientifica valutata attraverso la formulazione di un giudizio che tenga conto dei titoli e del curriculum presentati dal candidato;
 - d. fino a 20 punti da distribuire ai diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, ovvero titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti **di lavoro subordinato o collaborazione occasionale o coordinata e continuativa**, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, o presso istituzioni private o consorzi che svolgono attività di ricerca debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta, **nonché altri titoli, debitamente documentati idonei a qualificare la professionalità del candidato;**
 - e. 40 punti per il colloquio.

- f. Il voto di laurea, da riportare a 110, verrà valutato come segue:
- i. da 108 a 110 incluso: un punto per ogni voto in più;
 - ii. lode: due punti.
4. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, secondo modalità stabilite dal bando. I candidati debbono essere avvertiti della data del colloquio con almeno sette giorni di anticipo, **fatta salva la possibilità per il candidato alla facoltà di rinunciare ai termini di preavviso per la convocazione.** Le modalità di convocazione dei candidati sono, altresì, stabilite dal bando. Immediatamente prima dell'inizio di ciascun colloquio, la commissione determina i quesiti da porre ai singoli candidati. Tali quesiti sono estratti a sorte da ciascun candidato. Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la capacità di trattare gli argomenti riguardanti le materie del settore in almeno una lingua straniera. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura della commissione giudicatrice, sarà affisso nella sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. **Gli assegni sono conferiti a candidati che abbiano conseguito almeno 30 dei 60 punti complessivamente a disposizione per i titoli e 30 dei 40 a disposizione per il colloquio, compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.**
5. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
6. Nel caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della procedura selettiva, di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui all'art. 8 o per volontarie dimissioni ed a condizione che residui un periodo non inferiore a 6 mesi per la conclusione del progetto di ricerca, gli assegni, su formale richiesta del Dipartimento, possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie previa integrazione del budget relativo alla copertura della durata minima dell'Assegno. Nell'ipotesi in cui non esistano graduatorie ancora valide, la procedura selettiva per l'assunzione di candidati potrà essere attivata a condizione che il Dipartimento ne avanzi formale richiesta. Eccezionalmente nel caso si manifesti all'interno della struttura la necessità di selezionare figure analoghe, per il medesimo progetto di ricerca, si potrà, ove ritenuto opportuno, attingere all'elenco degli idonei esistente, entro il termine perentorio di un anno decorrente dalla data di approvazione atti, su richiesta del dipartimento che accerti la relativa copertura finanziaria.

Articolo 7 bis (Valutazione assegni Junior)

1. Sono considerati **assegni Junior** gli assegni retribuiti con le fasce dalla prima e seconda: tali assegni sono rivolti a soggetti in possesso di una particolare **attitudine alla ricerca scientifica dimostrata e documentata da significative esperienze nel campo della ricerca.**
2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. I criteri di valutazione delle singole commissioni sono analiticamente determinati, ai fini della valutazione globale, in relazione alla seguente categoria di titoli :
 - a. voto di laurea da **105 a 110 e lode;**
 - b. **attitudine alla ricerca scientifica valutata attraverso la formulazione di un giudizio che tenga conto dei titoli e del curriculum presentati dal candidato;**
 - c. **diplomi di specializzazione, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, ovvero titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti di lavoro subordinato o collaborazione occasionale o coordinata e continuativa, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, o presso istituzioni private o consorzi che svolgono attività di ricerca debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta,**
 - d. **altri titoli, debitamente documentati idonei a qualificare la professionalità del candidato ivi compresi i tirocini e stage formativi, e la pubblicazione di report di ricerca interni ovvero la partecipazione a programmi di ricerca.**
3. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, secondo modalità stabilite dal bando. I candidati debbono essere avvertiti della data del colloquio con almeno sette giorni di anticipo, **fatta salva la possibilità per il candidato alla facoltà di rinunciare ai termini di preavviso per la convocazione.** Le modalità di convocazione dei candidati sono, altresì, stabilite dal bando. Immediatamente prima dell'inizio di ciascun colloquio, la commissione determina i quesiti da porre ai singoli candidati. Tali quesiti sono estratti a sorte da

ciascun candidato. Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la capacità di trattare gli argomenti riguardanti le materie del settore in almeno una lingua straniera. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura della commissione giudicatrice, sarà affisso nella sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Le soglie di ammissione sono predeterminate dalla commissione in sede di formulazione dei criteri. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.

4. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.
5. Nel caso di rinuncia da parte del candidato vincitore della procedura selettiva, di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui all'art. 8 o per volontarie dimissioni ed a condizione che residui un periodo non inferiore a 6 mesi per la conclusione del progetto di ricerca, gli assegni, su formale richiesta del Dipartimento, possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie previa integrazione del budget relativo alla copertura della durata minima dell'Assegno. Nell'ipotesi in cui non esistano graduatorie ancora valide, la procedura selettiva per l'assunzione di candidati potrà essere attivata a condizione che il Dipartimento ne avanzi formale richiesta. Eccezionalmente nel caso si manifesti all'interno della struttura la necessità di selezionare figure analoghe, per il medesimo progetto di ricerca, si potrà, ove ritenuto opportuno, attingere all'elenco degli idonei esistente, entro il termine perentorio di un anno decorrente dalla data di approvazione atti, su richiesta del dipartimento che accerti la relativa copertura finanziaria.

Articolo 8 (Stipulazione del contratto, decadenza e risoluzione)

omissis

Art. 8 bis- Derghe

1. In deroga alle precedenti disposizioni regolamentari, l'Università può conferire assegni di ricerca a soggetti che risultino selezionati direttamente in esito a procedure selettive per il conferimento di borse di dottorato in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 8/2/2013 e dal Regolamento dei Corsi di Dottorato e con fondi appositamente dedicati all'interno dei programmi di ricerca ovvero sulla base di convenzioni con enti sovventori.
2. Nell'ambito della partecipazione dell'Università a programmi finanziati dai Ministeri, dall'Unione Europea, da organismi pubblici o privati senza fini di lucro, da organizzazioni internazionali, e con fondi appositamente dedicati all'interno dei programmi stessi, l'Università, **previa delibera del dipartimento di competenza che indica un tutor e previa approvazione da parte del consiglio di amministrazione**, può, altresì conferire specifici assegni di ricerca a soggetti che risultino selezionati direttamente in esito a procedure selettive rispettose dei principi di pubblicità e trasparenza propri dei bandi pubblici, effettuate:
 - a) da parte dei Ministeri, Istituzioni o organismi dell'Unione Europea o da organizzazioni internazionali;
 - b) da altro organismo pubblico o privato senza scopo di lucro, noto nell'ambito della comunità scientifica per il finanziamento di progetti di ricerca e innovazione (AIRC, AIL, Telethon,) ovvero dal partenariato nel caso di programmi Comunitari che prevedano tale procedura.
3. **E' consentita in tali casi la deroga all'importo di cui alle fasce dell'art. 3 del presente regolamento, laddove il programma di cui al comma 2 del presente articolo stabilisca un importo retributivo maggiore.**
4. Restano ferme le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.

Articolo 12 (Divieto di cumulo e incompatibilità)

1. Gli assegni non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
2. Resta fermo, in materia di aspettativa per i dipendenti di amministrazioni pubbliche, quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del presente Regolamento, in conformità al disposto dell'art. 22, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Laddove previsto da apposite disposizioni normative o contrattuali ovvero per accordo fra le parti l'istituto dell'aspettativa può essere esteso anche a coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di datori di lavoro privati;
4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, *Master* Universitario.
5. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni possono richiedere al Direttore di Dipartimento, previo parere favorevole del tutor, l'autorizzazione a svolgere attività lavorative esterne compatibili, **ivi compreso lo svolgimento di attività professionali ovvero il commercio e l'industria**, a condizione che le attività in questione:
- non comportino comunque un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
 - non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo;
 - si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
6. La valutazione di compatibilità con l'espletamento delle funzioni connesse all'attività di ricerca è demandata al Responsabile scientifico del progetto. L'autorizzazione del Direttore di Dipartimento è trasmessa, per conoscenza, al Direttore Generale.
7. Il mancato rispetto delle norme di cui ai commi da 1 a 6 o il verificarsi di una situazione di incompatibilità comporta la decadenza dalla qualifica di assegnista. La decadenza è disposta con decreto Rettorale.
8. DOTTORATO DI RICERCA: previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, il titolare di assegno può frequentare corsi di dottorato di ricerca, senza usufruire della relativa borsa, nei settori disciplinari attinenti alle attività di ricerca connesse all'assegno.
9. DOCENZA A CONTRATTO: i titolari di assegni possono svolgere incarichi per attività di insegnamento conferiti ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 .
10. SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE: è incompatibile con l'assegno di ricerca l'iscrizione alle Scuole di Specializzazione del settore medico di cui al D.Lgs. 368/1999 e successive modificazioni, il cui accesso è riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia.
11. Per tutte le altre Scuole rivolte a laureati non medici il Direttore di Dipartimento può autorizzare il titolare di assegno di ricerca a frequentare la Scuola di Specializzazione a condizione che:
- i. non sia prevista l'erogazione di alcuna borsa di studio;
 - ii. il tutor dell'assegno di ricerca esprima parere favorevole;
 - iii. il direttore della Scuola di Specialità esprima parere favorevole;
 - iv. risulti garantito l'integrale assolvimento dei compiti affidati all'assegnista.
12. In assenza di detta autorizzazione, si applica la sospensione del corso degli studi fino al termine dell'assegno.
13. E' consentita agli assegnisti la stipulazione, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, di appositi contratti ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile. In particolare è possibile il conferimento agli assegnisti, da parte del Dipartimento, di incarichi strumentali all'esecuzione di prestazioni in conto terzi, commissionata al Dipartimento stesso ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/1980.
14. I titolari degli assegni che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletarla, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.
15. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Università qualsiasi variazione, rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

L'istituzione di assegni di ricerca già richiesti ovvero già deliberati dai competenti organi dipartimentali e le relative procedure selettive sono regolate dalla previgente normativa.

Gli assegni di ricerca già istituiti rimangono disciplinati dalla previgente normativa sino alla loro scadenza.

Ad ogni buon fine si allega una bozza per la richiesta di attivazione della procedura selettiva per il conferimento di assegni di ricerca.

Qui di seguito si segnala il link ove sono disponibili i nuovi modelli di verbale per le commissioni esaminatrici, corredati da alcuni esempi di valutazione dei titoli, e uno schema esemplificativo di istruzioni: <http://www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it/site/home/assegni-di-ricerca.html>

L'ufficio Selezione e sviluppo Risorse Umane (tel. 059/2056075-6503-6647), email ufficio.selezioneassunzione@unimore.it; è a disposizione per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Stefano RONCHETTI)